

COMUNE DI OSPEDALETTI – PROVINCIA DI IMPERIA



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE PROCEDURE RELATIVE AL SUBINGRESSO IN ATTIVITA' IMPRENDITORIALI ESISTENTI ED ALLA CESSAZIONE DELLE MEDESIME

Subingresso in attività esistenti

Art. 1) - Salvo diverse disposizioni di legge, nel caso di subingresso, in gestione o in proprietà, in attività imprenditoriali esistenti (esercizi commerciali di vendita al dettaglio commercio su aree pubbliche - pubblici esercizi di somministrazione - attività ricettive attività artigianali sottoposte ad autorizzazione comunale - ecc.), il subentrante deve darne formale comunicazione al Comune entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data della stipula dell'atto di trasferimento dell'azienda, indipendentemente dal fatto che abbia o meno iniziato l'attività in proprio.

Art. 2) - In caso di inosservanza della tempistica fissata dal precedente art. 1, ai sensi dell'articolo 7-bis del D. Lgs. 267/2000, introdotto dall'articolo 16 della legge 16.1.2003, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Art. 3) - Il subentrante potrà iniziare l'attività in proprio solo successivamente alla presentazione al Comune di: a) richiesta di volturazione dell'autorizzazione o licenza; oppure b) comunicazione di subingresso; secondo quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

Art. 4) - Ai fini del trasferimento del diritto ad esercitare l'attività svolta dal dante causa, il subentrante, contestualmente a quanto previsto dal precedente comma, deve:

- dar prova dell'effettivo trasferimento dell'azienda, in gestione od in proprietà, allegando copia dell'atto con il quale il trasferimento è stato stipulato (***N.B.: ai sensi dell'art. 2556 c.c., il trasferimento deve essere fatto per atto pubblico o con scrittura privata autenticata***)
- dar prova dell'effettivo possesso del requisito professionale eventualmente richiesto, autocertificando in modo inequivocabile gli estremi del titolo conseguito;
- dichiarare il possesso dei requisiti morali di legge.

Art. 5) - Il trasferimento del diritto ad esercitare l'attività decade, salvo diverse disposizioni di legge, dopo giorni 60 (sessanta) dalla data della stipula dell'atto di trasferimento dell'azienda senza che il subentrante abbia iniziato l'attività in proprio.

Art. 6) - In caso di inosservanza dei precedenti artt. 3 e/o 4, si applica la sanzione amministrativa contemplata per i casi di esercizio abusivo dell'attività, secondo quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

CESSAZIONE DI ATTIVITÀ ESISTENTI

Art. 7) - Salvo diverse disposizioni di legge, nel caso di cessione, in gestione o in proprietà, di attività imprenditoriali esistenti, il cedente deve darne formale comunicazione al Comune entro il termine massimo di gg. 15 (quindici) dalla stipula dell'atto di trasferimento dell'azienda.

Art. 8) - Nel caso di cessazione definitiva dell'attività, l'operatore deve darne preventiva formale comunicazione al Comune.

Art. 9) -In caso di inosservanza della tempistica fissata dai precedenti arti. 7 e/o 8, ai sensi dell'articolo 7-bis del D. Lgs. 267/2000, introdotto dall'articolo 16 della legge 16.1.2003, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Art. 10) -In caso di prosecuzione dell'attività oltre il termine di cessazione preventivamente indicato dall'operatore, si applica la sanzione amministrativa contemplata per i casi di esercizio abusivo dell'attività, secondo quanto previsto dalla vigente normativa di settore.